

I QUESITI DI LEGAL CORNER- CORONAVIRUS
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8
MARZO 2020

IL CASO

- IL PAZIENTE HA PATOLOGIE CRONICHE MA NON E' MALATO.
- POSSO FARGLI UN CERTIFICATO DI MALATTIA?
- COME MI COMPORTO?

avv. paola maddalena ferrari-
info@studiolegaleferrari.it-
www.studiolegaleferrari.it



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08 marzo 2020 – art. 3

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) **è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);**

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con **sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante-**

D.P.C.M. 1 marzo 2020 (1). Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19.

2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine.

CIRCOLARE INTERNA INPS N. 716 DEL 25/02/2020

a tutte le proprie strutture territoriali, contenente indicazioni relative all'utilizzo dei certificati medici per la quarantena obbligatoria o in autotutela preventiva. Di seguito ne riportiamo il testo:

Certificati medici di malattia

In tutto il territorio nazionale, i certificati di malattia dei lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela della malattia che pervengono all'Istituto, laddove riportanti diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza (ad esempio, codice nosologico V29.0, quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.) dovranno essere marcati in procedura gestionale CDM con "anomalia A – generica" e il medico dovrà indicare nel campo editabile "in fase di verifica".

Le corrispondenti lettere di anomalia della certificazione – predisposte automaticamente dalla procedura – non dovranno assolutamente essere spedite al lavoratore e al datore di lavoro, in attesa di ulteriori indicazioni che verranno fornite appena possibile sulla validità della certificazione ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale.

Tali certificati, inoltre, anche qualora pervengano in regioni diverse da quelle citate nel presente messaggio (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna) non dovranno essere oggetto di visita medica di controllo.

A tal fine, il medico dell'ufficio medico legale, dovrà apporre in procedura il codice di esonero "E".

Anche per quanto concerne i lavoratori pubblici, su tutto il territorio nazionale, in scrivania SAViO, i certificati di malattia riportanti le diagnosi sopra indicate dovranno essere esclusi dalla possibile disposizione di visita medica di controllo.

La protezione del paziente cronico è per il medico un dovere di garanzia

- L'emergenza sanitaria impone a determinate categorie di persone con patologie croniche un comportamento prudente.
- Nel caso di pazienti fragili e con malattia cronica, in situazione di emergenza sanitaria, si può affermare che la prescrizione d'isolamento sia una prescrizione sanitaria.
- Dalla lettura delle norme è chiaro che in questo momento la protezione del paziente cronico è fondamentale per la garanzia dello stesso, per la protezione dei terzi e per la tenuta dei servizi di emergenza che potrebbero essere sommersi da casi evitabili e, di conseguenza, il certificato di malattia è, a mio avviso, del tutto appropriato

LA QUARANTENA E SORVEGLIANZA SANITARIA SONO PRESCRIZIONI SANITARIE

- **Quarantena (o contumacia):** isolamento o restrizione dei movimenti, per la durata del periodo di incubazione, di contatti sani di un soggetto malato.
- **Sorveglianza sanitaria:** obbligo di sottoporsi a controlli da parte dell'Autorità sanitaria, senza restrizione dei movimenti, per un periodo di tempo pari a quello massimo di incubazione della malattia.

🚑 La scheda di pronto soccorso – certificato di malattia si o no?

- a) **VALUTARE IL PAZIENTE PER STORIA CLINICA**
- b) **VALUTARE L'ATTIVITA' DEL PAZIENTE, I RISCHI DI SPOSTAMENTO** (es.viaggio con mezzi pubblici, lavori in luoghi collettivi, impossibilita' di lavoro da casa)
- c) **NEL CASO IN CUI l'attività lavorativa costituisca un rischio, il medico è tenuto in ragione anche della disposizione ministeriale, a prescrivere al paziente l'isolamento sociale nella forma ritenuta necessaria.**
- d) **REGISTRAZIONE IN SCHEDA SANITARIA:** Valutato il paziente in ragione delle pregresse patologie conosciute, rilevato che lo stesso svolge attività di (es.operaio, cassiere ecc. ecc.) ed il datore di lavoro non ha previsto la possibilità di lavoro a domicilio, si prescrive al paziente isolamento sociale fino al termine delle disposizioni dell'autorità sanitaria.
- e) **EMETTERE IL CERTIFICATO DI MALATTIA** corrispondente alla scelta clinica e consegnare al paziente le regole prescrittive indicate dal ministero della salute.